Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 176 del 29 luglio 1996 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 29 luglio 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 125

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 aprile 1996.

Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione — ai sensi degli articoli 73, comma 5, e 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993 — degli identici testi del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente dipendente dagli enti autonomi lirici e dalle istituzioni concertistiche assimilate, concordati in data 29 gennaio 1996 dall'ANELS (Associazione nazionale enti lirici e sinfonici) in rappresentanza degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate con: *a)* le organizzazioni sindacali di categoria FILIS-CGIL, FIS-CISL e UILSIC-UIL, *b)* l'organizzazione sindacale di categoria FIALS-CISAL; modificati ed integrati dal C.C.N.L. concordato dall'ANELS e le predette organizzazioni sindacali in data 25 marzo 1996.

Accordi 29 gennaio 1996 per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente dagli enti autonomi lirici e dalle istituzioni concertistiche assimilate come modificati ed integrati dall'accordo 25 marzo 1996, sottoscritti il 2 luglio 1996.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 aprile 1996.

Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione — ai sensi degli articoli 73, comma 5, e 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993 — degli identici testi del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente dipendente dagli enti autonomi lirici e dalle istituzioni concertistiche assimilate, concordati in data 29 gennaio 1996 dall'ANELS (Associazione nazionale enti lirici e sinfonici) in rappresentanza degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate con: *a)* le organizzazioni sindacali di categoria FILIS-CGIL, FIS-CISL e UILSIC-UIL, *b)* l'organizzazione sindacale di categoria FIALS-CISAL; modificati ed integrati dal C.C.N.L. concordato dall'ANELS e le predette organizzazioni sindacali in data 25 marzo 1996.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto l'art. 73, comma 5, del predetto decreto legislativo n. 29/1993, in base al quale i rapporti di lavoro delle aziende e gli enti di cui alle leggi 26 dicembre 1936, n. 2174 e successive modificazioni ed integrazioni, 13 luglio 1984, n. 312, 30 maggio 1988, n. 186, 11 luglio 1988, n. 266, 18 marzo 1989, n. 106, e 31 gennaio 1992, n. 138, «sono regolati da contratti collettivi ed individuali in base alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, all'art. 9, comma 2, ed all'art. 65, comma 3» e che «le predette amministrazioni si attengono nella stipulazione dei contratti collettivi alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ne autorizza la sottoscrizione in conformità all'art. 51, commi 1 e 2»;

Viste le direttive del 5 settembre 1994 e del 1° febbraio 1995 del Presidente del Consiglio dei Ministri impartite, oltre che all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), anche alle Aziende ed enti di cui all'art. 73, comma 5, del decreto legislativo n. 29/1993, tra cui l'Ente EUR;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria per il 1995);

Viste le lettere prot. n. Sind. K3/510 del 30 gennaio 1996 e prot. sind. n. K3/1780 del 26 marzo 1996, con le quali — in attuazione degli articoli 73, comma 5, 51, comma 1, e 52, comma 3, del decreto-legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni — l'ANELS (Associazione nazionale enti lirici e sinfonici) in rappresentanza degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, ha trasmesso, ai fini dell'«autorizzazione alla sottoscrizione», gli identici testi del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente dipendente dagli enti autonomi lirici e dalle istituzioni concertistiche assimilate, concordati in data 29 gennaio 1996 dalla stessa ANELS in rappresentanza degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate con: *a)* le organizzazioni sindacali di categoria FILIS-CGIL, FIS-CISL e UILSIC-UIL; *b)* l'organizzazione sindacale di categoria FIALS-CISAL; modificati ed integrati dal C.C.N.L. concordato dall'ANELS e le predette organizzazioni sindacali in data 25 marzo 1996;

Visti gli identici «Testi concordati» in precedenza indicati, i quali sono stati inviati unitamente ad una relazione tecnico-finanziaria, corredata, ai sensi dei citati articoli 51, comma 1, e 52, comma 3, del decreto legislativo n. 29/1993, da appositi «Prospetti» contenenti «l'individuazione del personale interessato, dei costi unitari e degli oneri riflessi del trattamento economico previsto, nonché la quantificazione complessiva della spesa diretta ed indiretta, ivi compresa quella rimessa alla contrattazione decentrata» e «l'indicazione della copertura complessiva per l'intero periodo di validità contrattuale»;

Visto in particolare, l'art. 1, comma 2, dei predetti testi concordati, il quale prevede che «il presente C.C.N.L. concerne il periodo 1° gennaio 1994-31 dicembre 1997 per la parte normativa ed è valido dal 1° gennaio 1994 sino al 31 dicembre 1995 per la parte economica»;

Vista la deliberazione del 14 marzo 1996 della commissione di garanzia per l'Attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con la quale è stato precisato che «gli aderenti all'ANELS (Associazione nazionale enti lirici e sinfonici) non rientrano tra gli enti erogatori di Servizi pubblici essenziali destinatari della norma di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990»;

Visto l'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, — come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 —, il quale prevede che, ai fini della autorizzazione alla sottoscrizione, «il Governo, nei quindici giorni successivi, si pronuncia in senso positivo o negativo, tenendo conto fra l'altro degli effetti applicativi dei contratti collettivi anche decentrati relativi al precedente periodo contrattuale e della conformità alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri»;

Considerato che nella citata direttiva del 5 settembre 1994 è stato precisato che «per il 1994 non possono essere riconosciuti ulteriori benefici economici, oltre l'indennità di vacanza contrattuale attribuita, per nove mensilità, a decorrere dal 1° aprile 1994, con il provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 1994 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 21 giugno 1994) e prorogato, fino al 31 dicembre 1994 con il decreto-legge 27 luglio 1994, n. 469» e che «in ogni caso

incrementi retributivi medi non potranno superare, nel biennio contrattuale per la materia retributiva, il 6 per cento della attuale retribuzione media»;

Considerato che nella citata direttiva del 1° febbraio 1995 è stato precisato che le aziende ed enti di cui all'art. 73, comma 5, del decreto legislativo n. 29/1993 «si atterranno alle stesse regole indicate in proposito sia nella precedente direttiva del 5 settembre 1995 che nella presente direttiva impartita all'ARAN, rispettando gli indirizzi indicati per la definizione dei costi ed i vincoli relativi agli incrementi retributivi complessivi»;

Considerato che — in riferimento alle direttive del 5 settembre 1994 e del 1° febbraio 1995 impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri alle aziende ed enti di cui all'art. 73, comma 5, del decreto legislativo n. 29/1993 (tra cui gli enti autonomi lirici e istituzioni concertistiche assimilate) a seguito di intesa intervenuta con il Ministro del tesoro —, i predetti identici testi concordati, con le motivazioni indicate nel seguito, non risultano, in linea di massima, in contrasto con le predette direttive e presentano da un lato alcune sostanziali omogeneità degli istituti contrattuali come regolamentati nei contratti collettivi già raggiunti presso l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e già autorizzati dal Governo, e dall'altro lato specifiche normative derivanti dalle situazioni pregresse e peculiari proprio del particolare contesto operativo degli enti autonomi lirici e istituzioni concertistiche assimilate;

Considerato che la spesa complessiva diretta ed indiretta del rinnovo contrattuale in questione è contenuta entro i limiti delle disponibilità finanziarie indicate dalle direttive del 5 settembre 1994 e del 1° febbraio 1995, razionalizzando in tal modo il costo del lavoro nel settore pubblico, nel rispetto delle indicazioni contenute nei documenti di politica economica definiti dal Governo ed approvati dal Parlamento;

Considerato che i predetti identici testi concordati sono coerenti, in linea generale, con i principi e gli obiettivi di razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e di revisione della disciplina del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti contenuti nel decreto legislativo n. 29/1993;

Tenuto conto che, come indicato nelle predette direttive, i citati identici testi concordati, nel rendere più flessibile l'organizzazione del lavoro nell'ambito dell'autonomia organizzativa delle amministrazioni pubbliche, contribuiscono ad accrescere l'efficacia e l'efficienza delle amministrazioni pubbliche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 4 aprile 1996 concernente l'«Autorizzazione alla sottoscrizione» degli identici testi concordati;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 marzo 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, prof. Giovanni Motzo, è stato delegato a provvedere alla «attuazione ... del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni ... e ad «esercitare ...» ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano ... 1) Funzione pubblica»;

A nome del Governo;

Autorizza:

ai sensi degli articoli 73, comma 5, e 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni l'Associazione nazionale enti lirici e sinfonici (ANELS) in rappresentanza degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate alla sottoscrizione degli allegati identici testi del contratto collettivo nazionale di lavoro riguardante il personale non dirigente dipendente dagli enti lirici e dalle istituzioni concertistiche assimilate, concordati in data 29 gennaio 1996 con: *a)* le organizzazioni sindacali di categoria FILIS-CGIL, FIS-CISL e UILSIC-UIL; *b)* l'organizzazione sindacale di categoria FIALS-CISAL; modificati ed integrati dal C.C.N.L. concordato dall'ANELS e le predette organizzazioni sindacali in data 25 marzo 1996.

Ai sensi dell'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, la presente autorizzazione sarà trasmessa alla Corte dei conti.

Roma, 4 aprile 1996

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
MOTZO

Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 1996
Registro n 101 Atti di Governo, foglio n. 1

L'anno 1996 il giorno 2 del mese di luglio in Roma, presso la sede dell'AGIS.

L'ANELS, la FILIS-CGIL, la FIS-CISL, la UILSIC-UIL e la FIALS-CISAL.

Visto il provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 aprile 1996, registrato dalla Corte dei conti il 3 giugno 1996, con cui è stata autorizzata, ai sensi degli articoli 73, comma 5 e 51, comma 1 del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, la sottoscrizione degli accordi 29 gennaio 1996 per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dagli Enti lirico-sinfonici, come modificati ed integrati dall'accordo 25 marzo 1996.

Procedono alla formale sottoscrizione degli accordi 29 gennaio 1996 come modificati ed integrati dall'accordo 25 marzo 1996.

ACCORDI
29 GENNAIO 1996 PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DAGLI ENTI AUTONOMI LIRICI E DALLE ISTITUZIONI CONCERTISTICHE ASSIMILATE COME MODIFICATI ED INTEGRATI DALL'ACCORDO 25 MARZO 1996 SOTTOSCRITTI IL 2 LUGLIO 1996

PARTE NORMATIVA

1) Organici

L'ANELS e le Organizzazioni sindacali affermano la necessità che gli Enti lirico-sinfonici riservino preminente attenzione al problema occupazionale ed al mantenimento di una adeguata struttura organica funzionale del personale artistico, tecnico ed amministrativo - peraltro accompagnata dall'introduzione di meccanismi di flessibilità occupazionale - quale condizione necessaria, nel rispetto delle vigenti norme legislative in materia, generali e di settore, ad assicurare la valenza artistica ed operativa dell'attività produttiva degli Enti nonchè l'efficacia e l'efficienza del servizio culturale dagli stessi reso alla collettività, cui è preordinato l'intervento finanziario dello Stato.

2) Contratti a termine

Nel contratto individuale di lavoro a tempo determinato deve essere indicata la data di inizio e di termine del rapporto, il livello cui il lavoratore viene assegnato, le mansioni attribuitegli, il trattamento economico spettantegli, la durata del periodo di prova. Nel caso in cui l'assunzione a termine abbia luogo per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, nel contratto individuale di lavoro deve essere indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione.

Al lavoratore assunto a tempo determinato si applica, in proporzione all'effettivo periodo lavorativo prestato, il trattamento economico e normativo spettante al personale assunto a tempo indeterminato, semprechè non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine e con esclusione comunque degli istituti contrattuali esplicitamente previsti per il solo personale assunto a tempo indeterminato.

I minimi tabellari - comprensivi di eventuali importi a titolo di edr - e l'indennità di contingenza dei lavoratori assunti con contratto a termine di durata non superiore a 30 giorni saranno maggiorati del 50% rispetto ai minimi tabellari - comprensivi di eventuali importi a titolo di edr - e l'indennità di contingenza stabiliti per i lavoratori assunti a tempo indeterminato. La maggiorazione in questione, che viene corrisposta in sostituzione di tutti gli istituti previsti dal presente contratto nonchè delle indennità di qualsiasi natura corrisposte dai singoli Enti in sede aziendale, assorbe comunque fino a concor-

renza le eventuali eccedenze della retribuzione percepita dal lavoratore in base al contratto individuale di lavoro rispetto al minimo tabellare - comprensivo di eventuali importi a titolo di edr - ed all'indennità di contingenza.

L'aver prestato servizio nell'Ente con rapporti di lavoro a termine per un periodo complessivo non inferiore a 18 mesi senza aver dato luogo a contestazioni artistico-professionali o disciplinari costituisce titolo di preferenza, a parità di merito, nei concorsi per assunzioni a tempo indeterminato.

3) <u>Assunzioni a termine di personale artistico</u>

Il 2° periodo del comma 5 dell'art.1 del CCNL 22.5.1992 è così sostituito:

"Il personale artistico che per un triennio consecutivo abbia partecipato alle selezioni annuali e, risultato idoneo, sia stato assunto a termine in ciascuna delle stagioni comprese nel triennio, a partire dalla stagione successiva al triennio ha diritto di precedenza nelle assunzioni a termine per esigenze stagionali - senza quindi dover partecipare alle selezioni annuali indette dall'Ente - purchè non abbia dato luogo a contestazioni artistico-professionali o disciplinari".

4) <u>Assunzione</u>

Sono abrogate le disposizioni di cui all'art.1, commi 3, 4, 6 e 7 del CCNL 22.5.1992.

5) <u>Orario di lavoro</u>

L'ANELS e le OO.SS. sottoscrittrici il contratto costituiranno, nel corso della vigenza del presente contratto collettivo nazionale di lavoro, una Commissione paritetica di studio degli orari di lavoro e delle relative tipologie, i cui lavori saranno ispirati alla esigenza di individuare le migliori condizioni di funzionalità operativa degli Enti anche attraverso l'introduzione di adeguati meccanismi di flessibilità degli orari di lavoro avuto riguardo alle specifiche necessità aziendali ed alle peculiarità professionali.

I lavori della Commissione - che si avvarrà degli opportuni elementi di conoscenza che saranno forniti dall'Osservatorio nazionale, in particolare per quanto concerne le normative contrattuali europee

in materia di orari di lavoro delle categorie artistiche - saranno conclusi in tempo utile perchè i relativi esiti possano costituire oggetto di esame in sede di rinnovo della parte normativa del presente contratto.

6) Aumenti di anzianità

I lavoratori assunti a tempo indeterminato a partire dalla data del provvedimento di autorizzazione del Governo alla sottoscrizione dell'accordo ai sensi del D.Lgs. 29/1993 per l'anzianità maturata dopo il 18° anno di età presso lo stesso Ente e nel medesimo livello di appartenenza avranno diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, a maturare cinque aumenti biennali di anzianità in cifra fissa secondo gli importi unitari di seguito indicati per ciascun livello di inquadramento:

Maestri collaboratori Professori d'orchestra Artisti del coro Tersicorei		Quadri Impiegati-Operai	
1° livello	90.000	FA	83.000
2° livello	83.000	FB	75.000
3° livello	77.000	1° livello	68.000
4° livello	73.000	2° livello	64.000
5° livello	65.000	3a livello	62.000
6° livello	/	3b livello	58.000
		4° livello	54.000
		5° livello	51.000
		6° livello	46.000

Gli aumenti biennali decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità. Essi non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito nè i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti biennali maturati o da maturare.

Rimangono tuttavia assorbiti gli aumenti concessi per lo stesso titolo.

In caso di passaggio di livello, l'importo per aumenti biennali già maturati sarà rivalutato nella misura del valore unitario previsto per il nuovo livello di inquadramento. Fermo restando in ogni caso il numero massimo di cinque aumenti biennali, l'anzianità maturata

dopo l'ultimo aumento biennale nel livello di provenienza sarà considerata utile ai fini della maturazione del successivo aumento biennale nel nuovo livello di inquadramento.

Anzianità convenzionali

Agli esclusivi effetti degli aumenti biennali di anzianità saranno riconosciuti al personale artistico, tecnico ed amministrativo assunto a tempo indeterminato i periodi di effettivo servizio prestato presso Enti lirici, Teatri di tradizione, Istituzioni concertistico-orchestrali, RAI e bande militari con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e con rapporti di lavoro a termine purchè di durata non inferiore a tre mesi.

Ai fini del riconoscimento il personale artistico e tecnico deve aver svolto negli Enti e nelle Istituzioni di provenienza: le stesse mansioni attribuitegli dall'Ente. Quanto al personale amministrativo, ai fini del riconoscimento, deve aver svolto negli Enti e nelle Istituzioni di provenienza mansioni rientranti nell'ambito del livello attribuitogli dall'Ente.

Il riconoscimento dei pregressi periodi di effettivo servizio ai fini degli aumenti biennali di anzianità opera fino a concorrenza del numero massimo di cinque aumenti biennali.

NORMA TRANSITORIA

Per i lavoratori già in forza all'Ente a tempo indeterminato alla data del provvedimento di autorizzazione del Governo alla sottoscrizione dell'accordo ai sensi del D.Lgs. 29/1993 continua ad applicarsi la disciplina in materia di aumenti periodici di anzianità di cui al CCNL 22.5.1992.

7) Assetti classificatori e parametrali

L'ANELS e le Organizzazioni sindacali sottoscrittrici del contratto assumono l'impegno di riesaminare nel corso del secondo biennio contrattuale economico gli assetti classificatori e parametrali del personale nonchè di rivedere la struttura del salario e degli aumenti periodici di anzianità avendo come riferimento, per quest'ultimo istituto, anche gli orientamenti emersi in materia di retribuzione di anzianità correlata all'accrescimento professionale acquisito dal lavo-

ratore nell'esercizio della propria attività, tenuto conto dei principi fissati in materia dal D.Lgs. 29/1993.

Le relative soluzioni contrattuali troveranno applicazione in sede di rinnovo della parte normativa del contratto collettivo nazionale di lavoro.

8) Relazioni sindacali

Livello nazionale

Annualmente, entro il primo quadrimestre, l'ANELS fornirà alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, nel corso di uno specifico incontro, anche sulla base dei dati e degli elementi di conoscenza forniti dall'Osservatorio, informazioni globali riferite all'esercizio finanziario in corso sugli indirizzi produttivi e sui programmi di attività degli Enti lirico-sinfonici, sugli elementi di entrata e di uscita emergenti dai bilanci preventivi e sulle prospettive occupazionali generali del settore.

Annualmente, entro il terzo quadrimestre, l'ANELS fornirà alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, nel corso di uno specifico incontro, anche sulla base dei dati e degli elementi di conoscenza forniti dall'Osservatorio, informazioni globali riferite all'esercizio finanziario precedente sulle attività produttive realizzate dagli Enti lirico-sinfonici, sugli elementi di entrata e di uscita emergenti dai conti consuntivi e sulle linee del coordinamento sul piano nazionale dei programmi degli Enti lirico-sinfonici.

Livello territoriale

Annualmente, entro il primo quadrimestre, la Direzione aziendale, nel corso di uno specifico incontro, fornirà alle Organizzazioni sindacali a livello orizzontale territoriale ed alle Organizzazioni sindacali territoriali di categoria informazioni sugli indirizzi produttivi dell'Ente, con particolare riferimento ai programmi finalizzati alla diffusione musicale nel territorio e nella scuola, sulle previsioni finanziarie, sui progetti di formazione professionale e sulle linee del coordinamento in sede regionale dell'attività dell'Ente.

Livello aziendale

INFORMAZIONE

Annualmente, entro il primo quadrimestre, la Direzione aziendale fornirà alla RSU ed alle Organizzazioni sindacali territoriali di

categoria informazioni riferite all'esercizio finanziario successivo sulle linee e proposte di programmazione annuale, sulle modalità produttive dell'attività artistica programmata (produzioni proprie, coproduzioni, commesse esterne), sulla situazione finanziaria quale emerge dal bilancio preventivo e sulle prospettive occupazionali dell'Ente.

Nel corso dello stesso incontro e, comunque, entro il primo quadrimestre, la Direzione aziendale fornirà alla RSU ed alle Organizzazioni sindacali territoriali di categoria informazioni riferite all'esercizio finanziario precedente sulle attività produttive realizzate dall'Ente, sugli elementi di entrata e di uscita emergenti dal conto consuntivo, sulla attuazione di programmi di formazione del personale, sull'andamento occupazionale.

INFORMAZIONE E CONFRONTO

Le direzioni aziendali informeranno preventivamente RSU e OO.SS. territoriali di categoria in ordine a:

-modifiche del regolamento di servizio
-criteri e modalità delle assunzioni
-proposte di nuova organizzazione del lavoro-anche eventualmente conseguenti all'introduzione di nuove tecnologie-e relativi riflessi sull'occupazione e sulle condizioni di lavoro
-programmi di formazione professionale
-processi di mobilità del personale che determinino spostamenti non temporanei nell'ambito aziendale di significative aliquote di lavoratori
-misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro
-affidamento di servizi e commesse all'esterno.

Ricevuta l'informazione, RSU e OO.SS. possono chiedere in forma scritta un incontro per l'esame dei contenuti dell'informazione. L'esame si svolge in appositi incontri che iniziano di norma entro le 48 ore dalla ricezione della richiesta e che si concludono nel termine di 15 giorni dalla ricezione dell'informazione, ovvero entro un termine più breve per oggettivi motivi di urgenza.

Dell'esito dell'esame è redatto verbale dal quale risultano le posizioni della Direzione aziendale, della RSU e delle OO.SS. sulle materie oggetto di esame. Resta ferma l'autonoma determinazione definitiva dell'organo deliberante dell'Ente.

Durante il periodo in cui si svolge l'esame l'Ente non adotta provvedimenti sulle materie oggetto di esame e le OO.SS. non assumono sulle stesse iniziative conflittuali.

FORME DI PARTECIPAZIONE

Presso ciascun Ente è costituita una Conferenza permanente pariteticamente costituita da componenti della Direzione dell'Ente e da rappresentanti designati dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori sottoscrittrici del CCNL. Nel rispetto dei ruoli e delle responsabilità delle Direzioni aziendali e dei Sindacati e senza funzioni negoziali, la Conferenza concorre, attraverso la reciproca informazione ed ogni utile consultazione, a contemperare l'interesse dei lavoratori allo sviluppo professionale ed al migliore assetto delle condizioni di lavoro con l'esigenza di ottimizzare l'efficacia e l'efficienza dell'attività produttiva e del servizio culturale ed artistico reso alla collettività.

9) Rappresentanze sindacali aziendali

A) Costituzione della RSU

Ad iniziativa delle Associazioni sindacali sottoscrittrici il CCNL per il personale dipendente dagli Enti lirico-sinfonici in ciascun Ente lirico-sinfonico viene costituita la Rappresentanza Sindacale Unitaria dei lavoratori, R.S.U., di cui all'Accordo Interconfederale 20 dicembre 1993 - che si intende, con il presente accordo, recepito nel settore - secondo la disciplina della elezione ivi prevista.

Le Associazioni sindacali sottoscrittrici il CCNL, partecipando alla procedura di elezione della RSU, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire RSA ai sensi dell'art.19 L. 20 maggio 1970 n.300, come modificato per effetto del DPR 312/1995.

B) Composizione della RSU

La R.S.U. è composta per due terzi dai rappresentanti eletti tra le liste presentate da tutte le Associazioni sindacali richiamate al punto precedente, in proporzione ai voti conseguiti dalle singole liste e, nell'ambito delle liste, in relazione ai voti ottenuti dai singoli candidati.

Il residuo terzo è assegnato alle Associazioni sottoscrittrici il CCNL e la relativa copertura avviene mediante elezione o designazione, in misura proporzionale ai voti ricevuti.

Per la composizione delle liste le Associazioni sindacali terranno conto delle diverse aree professionali e del genere dei lavoratori in forza all'Ente quali previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

Il numero dei componenti la RSU è determinato sulla base di un componente ogni 50 o frazione di 50 lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, con un minimo di 10 componenti.

Per i rapporti con la direzione aziendale la R.S.U., ferma restando la propria titolarità contrattuale, decisionale e di indirizzo, può avvalersi di un Comitato Esecutivo eletto tra i suoi componenti. La composizione numerica del Comitato esecutivo della RSU è comunque inferiore al 50% del numero dei componenti la RSU. L'elezione avviene a voto palese sulla base della rappresentatività di ogni Associazione sindacale garantendo, comunque, la presenza di tutte le Associazioni che hanno acquisito rappresentanza nella R.S.U.

La R.S.U. sostituisce il Consiglio di azienda di cui al CCNL 22.5.1992 e i suoi componenti subentrano alle R.S.A. e ai dirigenti delle R.S.A. di cui alla legge 300/1970 per titolarità di diritti, permessi, agibilità sindacali, compiti di tutela dei lavoratori e per la funzione di agente contrattuale per le materie del livello aziendale, secondo quanto previsto dal presente contratto.

Nei confronti di ciascun componente la R.S.U., eletto o designato nell'ambito del numero corrispondente al limite occupazionale previsto al precedente comma 4, si applica la tutela di cui agli artt. 18 e 22 della legge 300/1970.

I componenti la RSU restano in carica 3 anni.

Le Associazioni sindacali comunicheranno per iscritto alle Direzioni aziendali i nominativi dei componenti la RSU.

C) Permessi per i componenti la RSU

Per l'espletamento dei propri compiti e funzioni, la R.S.U. disporrà di permessi retribuiti per un monte ore annuo di 2 ore per

dipendente in forza all'Ente con rapporto di lavoro a tempo indetermina to.

Non sono computabili nel monte ore annuo le ore utilizzate dall'Esecutivo della RSU per i rapporti con la Direzione.

Di tale monte ore sono ammessi a beneficiare anche i lavoratori chiamati ad affiancare la R.S.U. nell'esercizio dei compiti da essa svolti.

I permessi di cui sopra assorbono fino a concorrenza quelli spettanti ai dirigenti della R.S.A. ai sensi dell'art.23 della legge 300/1970.

NOTE A VERBALE

Le variazioni occupazionali dell'Ente lirico-sinfonico, comportanti un diverso numero di componenti la R.S.U. ai sensi del precedente punto B, saranno considerate utili al momento della relativa nuova elezione.

Qualora la materia dovesse trovare generale regolamentazione legislativa o nuova regolamentazione interconfederale, la presente disciplina sarà coordinata con le nuove norme.

Con riferimento a quanto previsto dalla legge n.190/1985 sul riconoscimento giuridico dei quadri, gli Enti danno atto che nella R.S.U., costituita ai sensi del presente articolo, si identifica anche la rappresentanza dei lavoratori con tale qualifica.

Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo si intendono richiamate le disposizioni dell'accordo interconfederale 20 dicembre 1993.

10) Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza

E' recepito l'accordo interconfederale 22.6.1995 sulla rappre sentanza dei lavoratori per la sicurezza.

11) Assemblee

L'esercizio del diritto di assemblea di cui all'art.20 della legge 20.5.1970 n.300 avrà corso nel rispetto delle seguenti modalità:

1) la convocazione sarà comunicata alla Direzione aziendale con un preavviso di almeno 24 ore e con l'indicazione dell'ora di inizio e di termine dell'assemblea nonchè dell'ordine del giorno. Dovranno altresì essere preventivamente comunicati alla Direzione aziendale i nominativi dei dirigenti esterni delle OO.SS. che si intenda eventualmente far partecipare alla assemblea;

2) le OO.SS. e/o le RSU convocheranno l'assemblea retribuita in orario di lavoro possibilmente alla fine o all'inizio delle prestazioni lavorative;

3) le OO.SS. e/o le RSU, nel convocare assemblee retribuite di gruppi di lavoratori da tenersi durante l'orario di lavoro, terranno conto delle esigenze relative alla continuazione della normale attività per gli altri lavoratori non interessati alle assemblee;

4) lo svolgimento delle assemblee durante l'orario di lavoro dovrà comunque aver luogo secondo criteri tali da non pregiudicare in alcun modo il normale svolgimento degli spettacoli e rappresentazioni e, in genere, delle manifestazioni aperte al pubblico;

5) gli Enti metteranno a disposizione locali idonei per lo svolgimento delle assemblee.

12) Contrattazione aziendale

Premessi e richiamati i contenuti del Protocollo sul costo del lavoro 23.7.1993, le parti, fermo restando il rispetto delle coerenze complessive in tema di politica dei redditi, convengono che:

-la contrattazione aziendale ha durata quadriennale e non è sovrapponibile, per il principio della autonomia dei cicli negoziali, con la contrattazione nazionale. Gli effetti economici degli eventuali accordi aziendali non potranno avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996;

-le eventuali erogazioni di carattere economico saranno strettamente connesse ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti aventi come obiettivo incrementi di produttività, di competitività e di qualità, nonchè di ampliamento, ulteriore qualificazione e possibile diversificazione dell'attività produttiva. Ai fini dell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale a contenuto eco-

nomico, le parti valuteranno preventivamente le condizioni del Teatro e del lavoro, le sue prospettive di sviluppo, tenuto conto dell'andamento, delle prospettive di competitività e delle risorse reali da destinare al riguardo;

-le eventuali erogazioni di carattere economico saranno variabili e non predeterminabili, non saranno utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale e avranno caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento contributivo previsto dalle norme di legge che verranno emanate in attuazione del protocollo 23.7.1993;

-la contrattazione aziendale non potrà avere ad oggetto materie ed istituti già definiti a livello nazionale. Potrà pertanto svolgersi solo sulle materie per le quali il contratto collettivo nazionale prevede tale possibilità nonchè sulle trasferte, sulle diverse forme di riproduzione audiovisiva e prodotti derivati e sui contratti di formazione e lavoro;

-i contenuti della contrattazione aziendale, ove richiesto anche solo da una delle parti, costituiranno oggetto di preventiva consultazione delle parti sindacali nazionali sottoscrittrici del CCNL, al fine di accertarne la rispondenza ai principi sopra indicati e, in genere, a quelli del contratto nazionale di lavoro.

13) Contributi sindacali

La lettera c) dell'art.39 del CCNL 17.1.1989 è così sostituita:

"L'Ente provvederà alla trattenuta dei contributi sindacali su delega individuale scritta rilasciata dal lavoratore. La trattenuta avrà decorrenza dal mese successivo a quello in cui la delega è stata rimessa all'Ente mediante lettera regolarmente sottoscritta dal lavoratore. La lettera dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) data;
b) generalità del lavoratore;
c) ammontare del contributo, pari all'1% della retribuzione;
d) l'Organizzazione sindacale a favore della quale il contributo deve essere devoluto.

Il lavoratore può revocare in qualsiasi momento la delega inoltrando la relativa comunicazione all'Ente e all'O.S. interessata.-

L'effetto della revoca decorre dal 1° del mese successivo a quello in cui essa è stata rimessa all'Ente".

14) Codice di comportamento

E' allegato al contratto collettivo nazionale di lavoro il Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche amministrazioni di cui al D.M. 31.3.1994.

PARTE ECONOMICA

1) Indennità di vacanza contrattuale

A) Relativamente all'anno 1994 ed a totale copertura di tale periodo, ai lavoratori in servizio a tempo indeterminato alla data di siglatura del presente accordo è attribuita, per sette mensilità, a decorrere dal 1°.6.94 e fino al 31.12.94 l'indennità di vacanza contrattuale negli importi di cui alle successive tabelle.

Per i lavoratori dipendenti dagli Enti alla data di siglatura della presente ipotesi di accordo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con sosta stagionale l'indennità di vacanza contrattuale è attribuita esclusivamente per i mesi di servizio effettivamente prestato nel periodo 1°.6.1994/31.12.1994, computandosi come mese intero la frazione di mese pari o superiore a 15 giorni.

B) Relativamente all'anno 1994 ed a totale copertura di tale periodo, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro a tempo indeterminato si sia risolto successivamente al 31.12.1994 è attribuita, per sette mensilità, a decorrere dal 1°.6.1994 e fino al 31.12.1994, l'indennità di vacanza contrattuale negli importi di cui alle successive tabelle.

Per i lavoratori il cui rapporto di lavoro a tempo indeterminato si sia risolto entro il 31.12.1994 l'indennità di vacanza contrattuale è attribuita esclusivamente per i mesi di servizio effettivamente prestato nel periodo 1°.6.1994/31.12.1994, computandosi come mese intero la frazione di mese uguale o superiore a 15 giorni.

Per i lavoratori il cui rapporto di lavoro a tempo indeterminato con sosta stagionale si sia risolto anteriormente alla data di siglatura della presente ipotesi di accordo l'indennità di vacanza con-

trattuale è attribuita esclusivamente per i mesi di servizio effettivamente prestato nel periodo 1°.6.1994/31.12.1994, computandosi come mese intero la frazione di mese uguale o superiore a 15 giorni.

C) Ai lavoratori che hanno prestato servizio presso gli Enti nel periodo 1°.6.1994/31.12.1994 con rapporto di lavoro a tempo determinato è attribuita, a totale copertura di tale periodo, l'indennità di vacanza contrattuale negli importi di cui alle successive tabelle esclusivamente per i mesi di servizio effettivamente prestato nel periodo 1°.6.1994/31.12.1994, computandosi come mese intero la frazione di mese pari o superiore a 15 giorni.

D) In quanto elemento provvisorio della retribuzione, ai sensi del protocollo sul costo del lavoro 23.7.1993, l'indennità di vacanza contrattuale non è utile ai fini di alcun istituto legale e contrattuale.

Indennità di vacanza contrattuale per ciascuno dei mesi di giugno, luglio e agosto 1994

Area artistica

Livello	Importo
1°	30.409
2°	28.419
3°	26.544
4°	25.065
5°	22.643
6°	20.573

Area tecnico-amministrativa

Livello	Importo
FA	28.355
FB	25.728
1°	23.779
2°	22.314
3a	21.677
3b	20.572
4°	19.183
5°	18.203
6°	16.567

Indennità di vacanza contrattuale per ciascuno dei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 1994

Area artistica

Livello	Importo
1°	50.682
2°	47.365
3°	44.241
4°	41.775
5°	37.738
6°	34.288

Area tecnico-amministrativa

Livello	Importo
FA	47.258
FB	42.880
1°	39.632
2°	37.190
3a	36.128
3b	34.287
4°	31.983
5°	30.338
6°	27.612

2) **Minimi retributivi**

1) A decorrere dal 1°.1.1995 i minimi retributivi mensili lordi sono così stabiliti:

Area artistica

	Livelli	A*	B**	C***
1° livello	1° violino (1) 1° violoncello direttore musicale di palcoscenico maestro collaboratore con obbligo di direzione orchestrale	1.275.758	562.942	201.550
2° livello	maestro gruppo A (2) maître de ballet 1^categoria A orchestra 1°tersicorei extra	1.150.914	508.286	182.170

3° livello	maestro gruppo B 1^categoria B orchestra 1^A tersicorei	1.032.604	455.996	163.440
4° livello	2^categoria orchestra	940.404	414.996	148.580
5° livello	1°B tersicorei (3) 2° orchestra ingresso categoria speciale coro 2° categoria speciale tersicorei	789.116	348.284	124.680
6° livello	ingresso coro ingresso tersicorei	657.703	290.297	104.000

(1) Maggiorazione del 5% degli importi previsti ai punti A, B e C per il 1° livello
(2) Maggiorazione del 5% degli importi previsti ai punti A, B e C per il 2° livello
(3) Maggiorazione del 5% degli importi previsti ai punti A, B e C per il 5° livello

* Minimi tabellari mensili lordi

** Importi mensili lordi a titolo di elemento distinto dalla retribuzione utili ai soli effetti della tredicesima e quattordicesima mensilità , delle ferie, del trattamento di fine rapporto,dell'indennità di preavviso e delle festività nazionali ed infrasettimanali. Tali importi sono comprensivi, assorbendoli, di quelli previsti allo stesso titolo dai CCNL 17.1.1989 e 22.5.1992

*** Importi mensili lordi a titolo di elemento aggiuntivo dei minimi tabellari mensili utili a tutti gli effetti contrattuali con esclusione degli aumenti periodici di anzianità

Area tecnico - amministrativa

Livelli	A*	B**	C***
FA	1.143.744	504.956	180.880
FB	980.352	432.748	155.040
livello 1°	857.808	378.692	135.660
livello 2°	767.942	339.058	121.450
livello 3°a	727.094	321.006	115.000
livello 3°b	657.653	290.297	104.000
livello 4°	571.872	252.428	90.440
livello 5°	510.600	225.450	80.750
livello 6°	408.480	180.320	64.600

* Minimi tabellari mensili lordi

** Importi mensili lordi a titolo di elemento distinto dalla retribuzione utili ai soli effetti della tredicesima e quattordicesima mensilità, delle ferie, del trattamento di fine rapporto, dell'indennità di preavviso e delle festività nazionali e infrasettimanali. Tali importi sono comprensivi, assorbendoli, di quelli previsti allo stesso titolo dai CCNL 17.1.1989 e 22.5.1992.

*** Importi mensili lordi a titolo di elemento aggiuntivo dei minimi tabellari mensili utili a tutti gli effetti contrattuali con esclusione degli aumenti periodici di anzianità.

I minimi retributivi mensili lordi di cui sopra assorbono l'indennità di vacanza contrattuale.

2) A decorrere dal 1° giugno 1995, fermi restando i minimi tabellari mensili lordi di cui al precedente punto A e gli importi mensili lordi a titolo di elemento distinto dalla retribuzione di cui al precedente punto B, gli importi mensili lordi a titolo di elemento aggiuntivo dei minimi tabellari mensili utili a tutti gli effetti contrattuali con esclusione degli aumenti periodici di anzianità sono stabiliti nella misura di cui appresso e sono comprensivi, assorbendoli, di quelli indicati al precedente punto C:

Area artistica

	Livelli	C
1° livello	1° violino (1) 1° violoncello direttore musicale palcoscenico maestro collaboratore con obbligo di direzione orchestrale	243.670
2° livello	maestro gruppo A (2) maître de ballet 1^categoria A orchestra 1° tersicorei extra	220.240
3° livello	maestro gruppo B 1^categoria B orchestra 1° A tersicorei	197.590
4° livello	2^ categoria orchestra	179.630
5° livello	1° B tersicorei (3) 2° orchestra ingresso categoria speciale coro 2^categoria speciale tersicorei	150.730
6° livello	ingresso coro ingresso tersicorei	125.740

(1) Maggiorazione del 5% dell'importo previsto al punto C per il 1° livello
(2) Maggiorazione del 5% dell'importo previsto al punto C per il 2° livello
(3) Maggiorazione del 5% dell'importo previsto al punto C per il 5° livello

Area tecnico - amministrativa

Livelli	C
FA	218.680
FB	187.440
livello 1°	164.010
livello 2°	146.828
livello 3a	139.020
livello 3b	125.740
livello 4°	109.340
livello 5°	97.620
livello 6°	78.100

3) Conglobamento

A decorrere dal 1° gennaio 1995 l'importo di L.20.000 mensili a titolo di elemento distinto dalla retribuzione di cui all'art.7 del D.L. 19.9.1992 n.384 convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992 n.438 è conglobato nell'indennità di contingenza di cui alla legge 26 febbraio 1986 n.38 come modificata dalla legge 13.7.1990 n.191.

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 1995 l'importo dell'indennità di contingenza spettante al personale è aumentato di lire 20.000 mensili per tutti i livelli.

DISPOSIZIONI FINALI

Salvo gli istituti per i quali è prevista una diversa decorrenza, il presente accordo decorre dal 1°.1.1994 e resterà in vigore fino al 31.12.1997 per la materia normativa e fino al 31.12.1995 per la materia economica.

DICHIARAZIONE A VERBALE N. 1

L'ANELS dichiara che gli Enti lirico-sinfonici, previo confronto con le Organizzazioni sindacali di categoria e gli organismi sindacali aziendali, procederanno entro il 31 marzo 1996 all'adozione delle piante organiche del personale, prevedendo un dimensionamento degli organici funzionale, per numero e per qualifiche, alle effettive necessità aziendali, nel rispetto delle esigenze finanziarie e di bilancio, delle peculiarità produttive e delle strutture logistiche aziendali.

Nella definizione delle piante organiche - che andranno, di norma, verificate triennalmente - gli Enti terranno conto, da una parte, delle previsioni finanziarie, dei programmi e delle prospettive di sviluppo produttivo triennalmente ipotizzabili, dall'altra, dei dati occupazionali e produttivi relativi al triennio precedente. In sede di prima applicazione della norma, gli Enti terranno conto dei dati occupazionali e produttivi riferiti al triennio 1990/1992, valutando altresì, alla luce delle disposizioni introdotte dalla legge 498/1992, i dati occupazionali e produttivi riferiti al triennio 1993/1995.

La successiva approvazione delle piante organiche del personale, ai sensi delle disposizioni legislative in vigore, consentirà agli Enti di corrispondere alle proprie necessità produttive e funzionali con:

a) personale assunto a tempo indeterminato;

b) personale assunto a termine - attingendo, per il personale artistico, alle graduatorie degli idonei di cui all'art.1, comma 5 del CCNL - nelle ipotesi previste dalla legge 230/1962;

c) personale assunto a termine - attingendo, per il personale artistico, alle graduatorie degli idonei di cui all'art.1, comma 5 del CCNL - nelle seguenti ulteriori ipotesi previste ai sensi e per gli effetti dell'art.23 della legge 56/1987:

-necessità derivanti da esigenze programmatiche e produttive;
-punte di più intensa attività per Festival e singole stagioni;
-sostituzione di lavoratori partecipanti a corsi di aggiornamento, qualificazione e riqualificazione professionali;
-necessità di fronteggiare situazioni imprevedibili e contingenti;
-sostituzione di lavoratori assenti per ferie, aspettative e permessi;
-inserimento di nuove figure professionali di cui si voglia sperimentare l'utilità;
-sperimentazione di nuovi modelli di orario di lavoro.

Il numero massimo di lavoratori che per le ipotesi di cui al punto c) può essere in servizio contemporaneamente con contratto a termine è pari al 15% dell'organico funzionale fino a concorrenza dell'organico stesso. Tale percentuale sarà verificata entro il 31.3.1997.

DICHIARAZIONE A VERBALE N. 2

L'ANELS dichiara che le commissioni esaminatrici dei concorsi e delle selezioni sono nominate con provvedimento del Sovrintendente e sono costituite da esperti nelle materie oggetto del concorso o della selezione, scelti tra funzionari degli Enti, docenti ed estranei ai medesimi e non possono farne parte i componenti del Consiglio di amministrazione dell'Ente, coloro che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali.

Il numero dei componenti la Commissione è di norma fissato in 5, compreso il presidente.

Le prove tecniche ed artistiche dei concorsi e delle selezioni devono svolgersi in ambienti aperti al pubblico di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione.

DICHIARAZIONE A VERBALE N. 3

Le OO.SS. dichiarano che alle prove dei concorsi e delle selezioni aperte al pubblico assisterà una rappresentanza dei lavoratori.

Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni

(approvato con decreto del Ministro per la Funzione Pubblica del 31 marzo 1994, registrato dalla Corte dei Conti in data 22.4.94 e pubblicato sulla G. U. - n. 149, serie gen.le - in data 28.6.94)

Art. 1.
Disposizioni di carattere generale

1. I principi e i contenuti del presente codice costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza, lealta', imparzialita' che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa. I dipendenti pubblici - escluso il personale militare, quello della polizia di Stato ed il Corpo di polizia penitenziaria, nonche' i componenti delle magistrature e dell'Avvocatura dello Stato - si impegnano ad osservarlo all'atto dell'assunzione in servizio.
2. Restano ferme le disposizioni riguardanti la responsabilita' penale, civile ed amministrativa dei pubblici dipendenti.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri impartisce all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, direttive volte ad assicurare il recepimento del presente codice nei contratti collettivi di lavoro e a coordinare i principi con la materia della responsabilita' disciplinare.
4. Gli uffici delle singole amministrazioni, che hanno competenza in materia di affari generali e personale, vigilano sulla corretta applicazione del codice e prestano consulenza ai dipendenti sui casi concreti.
5. Il dirigente dell'ufficio e' responsabile dell'osservanza delle norme del codice.

Art. 2.
Principi

1. Il comportamento del dipendente e' tale da stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione.
2. Il pubblico dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire esclusivamente la Nazione con disciplina ed onore e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialita' dell'amministrazione.
3. Nell'espletamento dei propri compiti, il dipendente antepone il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui; ispira le proprie decisioni ed i propri comportamenti alla cura dell'interesse pubblico che gli e' affidato.
4. Nel rispetto dell'orario di lavoro, il dipendente dedica la giusta quantita' di tempo e di energie allo svolgimento dei propri compiti, si impegna a svolgerli nel modo piu' semplice ed efficiente nell'interesse dei cittadini e assume le responsabilita' connesse ai propri compiti.
5. Il dipendente usa e custodisce con cura i beni di cui dispone per ragioni di ufficio. Egli non utilizza a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio.
6. Il dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere attivita' inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi.
7. Nei rapporti con il cittadino, il dipendente dimostra la massima disponibilita' e non ne ostacola l'esercizio dei diritti. Favorisce l'accesso dei cittadini alle informazioni a cui essi abbiano titolo, e, nei limiti in cui cio' non sia vietato, fornisce tutte le notizie e informazioni necessarie per valutare le decisioni dell'amministrazione e i comportamenti dei dipendenti.
8. Nella vita sociale, il dipendente si impegna a evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione.

Art. 3.
Regali e altre utilita'

1. Il dipendente non chiede, per se' o per altri, ne' accetta, neanche in occasione di festivita', regali o altre utilita', salvo che si tratti di regali d'uso di modico valore, da soggetti che abbiano tratto o possano trarre benefici da decisioni o attivita' inerenti all'ufficio.

2. Il dipendente non offre regali o altre utilita' a un sovraordinato o a suoi parenti o conviventi; non chiede, ne' accetta, per se' o per altri, regali o altre utilita' da un subordinato o da suoi parenti o conviventi, salvo che si tratti di regali d'uso di modico valore.

Art. 4.
Partecipazione ad associazioni e altre organizzazioni

1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, l'adesione del dipendente ad associazioni e organizzazioni, i cui interessi siano anche indirettamente coinvolti dallo svolgimento delle funzioni dell'amministrazione, deve essere comunicata al dirigente dell'ufficio e all'organo di vertice dell'amministrazione.

2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione ancorche' le associazioni e le organizzazioni non abbiano carattere riservato, ne' si propongano l'ottenimento per i propri soci di posizioni di rilievo nelle pubbliche amministrazioni.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai partiti politici e ai sindacati.

4. Il dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni di cui egli faccia parte, ne' li induce a farlo promettendo vantaggi di carriera.

Art. 5.
Obblighi di dichiarazione

1. Il dipendente informa per iscritto il dirigente dell'ufficio degli interessi, finanziari o non finanziari, che egli o suoi parenti o conviventi abbiano nelle attivita' o nelle decisioni inerenti all'ufficio.

2. Il dipendente informa per iscritto il dirigente dell'ufficio degli interessi finanziari che soggetti, con i quali abbia o abbia avuto rapporti di collaborazione in qualunque modo retribuita, abbiano in attivita' o decisioni inerenti all'ufficio.

3. Il dirigente comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge, nonche' le successive modifiche. Su motivata richiesta del dirigente competente in materia di affari generali e personale, egli fornisce ulteriori informazioni sulla propria situazione patrimoniale e tributaria.

4. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, dichiara se abbia parenti o conviventi che esercitano attivita' politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che egli dovra' dirigere o che siano coinvolte nelle decisioni o nelle attivita' inerenti all'ufficio.

Art.6

Obblighi di astensione

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attivita' che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente, interessi finanziari o non finanziari propri o di parenti o conviventi. L'obbligo vale anche nel caso in cui, pur non essendovi un effettivo

conflitto di interessi, la partecipazione del dipendente all'adozione della decisione o all'attivita' possa ingenerare sfiducia nell'indipendenza e imparzialita' dell'amministrazione.

2. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attivita' che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente, interessi finanziari di soggetti con i quali abbia rapporti di collaborazione in qualunque modo retribuita. Nei due anni successivi alla cessazione di un precedente rapporto di lavoro o di collaborazione, il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attivita' che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente, interessi finanziari dei soggetti sopra indicati. Per il dipendente che abbia avuto cariche direttive in imprese o enti pubblici o privati, l'obbligo di astensione ha la durata di cinque anni. L'obbligo vale anche nel caso in cui, pur non essendovi un effettivo conflitto di interessi, la partecipazione del dipendente all'adozione della decisione o all'attivita' possa ingenerare sfiducia nella indipendenza e imparzialita' dell'amministrazione.

3. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni e ad attivita' che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente, interessi finanziari di individui od organizzazioni che, negli ultimi cinque anni, abbiano contribuito con denaro o altre utilita' alle sue spese elettorali.

4. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni e ad attivita' che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente, interessi finanziari, di individui od organizzazioni presso cui egli aspira ad ottenere un impiego o con cui egli aspira ad avere incarichi di collaborazione.

5. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attivita' che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente, interessi finanziari o non finanziari:

a) di individui di cui egli sia commensale abituale;

b) di individui od organizzazioni con cui egli stesso o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;

c) di individui od organizzazioni di cui egli sia tutore, curatore, procuratore o agente;

d) di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, societa' o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente.

6. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il dirigente dell'ufficio; quando l'astensione riguarda quest'ultimo, decide il dirigente competente in materia di affari generali e personale.

7. Nel caso in cui, presso l'ufficio in cui presta servizio, siano avviati procedimenti che coinvolgano gli interessi di individui o organizzazioni rispetto ai quali sia prevista l'astensione, il dipendente informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.

Art. 7.
Attivita' collaterali

1. Il dipendente non svolge alcuna attivita' che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d'ufficio.

2. Il dipendente non sollecita ai propri superiori il conferimento di incarichi remunerati.

3. Il dirigente non accetta incarichi di collaborazione con individui od organizzazioni che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico in decisioni o attivita' inerenti all'ufficio.

4. Il dipendente non accetta da soggetti diversi dall'amministrazione retribuzioni o altre utilita' per prestazioni alle quali e' tenuto per lo svolgimento dei propri compiti d'ufficio.

5. Il dipendente non frequenta abitualmente persone o rappresentanti di imprese o altre organizzazioni che abbiano in corso, presso l'ufficio dove egli presta servizio, procedimenti contenziosi o volti ad ottenere la concessione di sovvenzioni, contributi,

sussidi o ausili finanziari o l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, ovvero autorizzazioni, licenze, abilitazioni, nulla osta, permessi o altri atti di consenso comunque denominati. La disposizione non vale se i soggetti in questione siano parenti o conviventi del dipendente.

Art. 8.
Imparzialita'

1. Il dipendente, nell'adempimento della prestazione lavorativa, assicura la parita' di trattamento tra i cittadini che vengono in contatto con l'amministrazione da cui dipende. A tal fine, egli non rifiuta ne' accorda ad alcuno prestazioni che siano normalmente accordate o rifiutate ad altri.

2. Il dipendente respinge le pressioni illegittime, ancorche' provenienti dai suoi superiori, indicando le corrette modalita' di partecipazione all'attivita' amministrativa.

3. Il dipendente che possa influire sullo svolgimento di una gara di appalto o di un procedimento contenzioso o di un esame o concorso pubblico, non accetta ne' tiene conto di raccomandazioni o segnalazioni, comunque denominate, in qualunque forma, a favore o a danno di partecipanti o interessati. Il dipendente che riceva una simile segnalazione per iscritto consegna il relativo documento al dirigente dell'ufficio e all'ufficio procedente. Il dipendente che riceva una simile segnalazione oralmente la respinge, facendo presente all'interlocutore che quanto richiesto non e' conforme al corretto comportamento di un pubblico dipendente, e ne informa per iscritto l'ufficio procedente.

4. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attivi relative allo stato giuridico o al trattamento economico di suoi parenti o conviventi che siano dipendenti della stessa amministrazione.

5. Il dipendente che aspiri ad una promozione, ad un trasferimento o ad un altro provvedimento, non si adopera per influenzare coloro che devono o possono adottare la relativa decisione o influire sulla sua adozione, ne' chiede o accetta che altri lo facciano.

6. Il dipendente che debba o possa adottare o influire sull'adozione di decisioni in ordine a promozioni, trasferimenti o altri provvedimenti relativi ad altri dipendenti, non accetta, ne' tiene conto di raccomandazioni o segnalazioni comunque denominate, in qualunque forma, a loro favore o a loro danno. Il dirigente che riceva una simile segnalazione per iscritto, consegna il relativo documento al dirigente dell'ufficio. Il dipendente che riceva una simile segnalazione oralmente la respinge, facendo presente all'interlocutore che quanto richiesto non e' conforme al corretto comportamento di un dipendente pubblico, e ne informa per iscritto l'ufficio procedente.

Art. 9.
Comportamento nella vita sociale

1. Il dipendente non sfrutta la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilita' che non gli spettino. Nei rapporti privati, in particolare con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, non menziona ne' fa altrimenti intendere, di propria iniziativa, tale posizione, qualora cio' possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.

Art. 10.
Comportamento in servizio

1. Il dirigente, salvo giustificato motivo, non ritarda ne' delega ad altri dipendenti il compimento di attivita' o l'adozione di decisioni di propria spettanza.

2. Durante l'orario di lavoro, il dipendente non puo' assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del dirigente dell'ufficio.

3. Durante l'orario di lavoro, non sono consentiti rinfreschi o cerimonie che non siano autorizzate dal dirigente dell'ufficio.

4. Il dipendente non utilizza a fini privati carta intestata o altro materiale di cancelleria, ne' elaboratori, fotocopiatrici o altre attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio.

5. Salvo casi eccezionali, dei quali informa il dirigente dell'ufficio, il dipendente non utilizza le linee telefoniche dell'ufficio per effettuare telefonate personali. Durante l'orario d'ufficio, il dipendente limita la ricezione di telefonate personali sulle linee telefoniche dell'ufficio al minimo indispensabile.

6. Il dipendente che dispone di mezzi di trasporto dell'amministrazione se ne serve per lo svolgimento dei suoi compiti d'ufficio e non vi trasporta abitualmente persone estranee all'amministrazione.

7. Il dipendente non accetta per uso personale, ne' detiene o gode a titolo personale, utilita' che siano offerte a causa dell'acquisto di beni o servizi per ragioni di ufficio.

Art. 11.
Rapporti con il pubblico

1. Il dipendente in diretto rapporto con il pubblico presta adeguata attenzione alle richieste di ciascuno e fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio. Nella trattazione delle pratiche egli rispetta l'ordine cronologico delle richieste e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto, motivando genericamente il rifiuto con la quantita' di lavoro da svolgere o la mancanza di tempo a disposizione.

2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali e dei cittadini, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento dell'immagine dell'amministrazione. Il dipendente tiene sempre informato il dirigente dell'ufficio dei propri rapporti con gli organi di stampa. Nel caso in cui organi di stampa riportino notizie inesatte sull'amministrazione o sulla sua attivita', o valutazioni che vadano a detrimento della sua immagine, la circostanza va fatta presente al dirigente dell'ufficio, che valutera' l'opportunita' di fare precisazioni con un comunicato ufficiale.

3. Il dipendente non prende impegni ne' fa promesse in ordine a decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, se cio' possa generare o confermare sfiducia nell'amministrazione o nella sua indipendenza ed imparzialita'.

4. Nella redazione dei testi scritti e in tutte le altre comunicazioni con i cittadini, il dipendente adotta un linguaggio chiaro e comprensibile.

Art. 12.
Contratti

1. Nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, il dipendente non ricorre a mediazione o ad altra opera di terzi, ne' corrisponde o promette ad alcuno utilita' a titolo di intermediazione, ne' per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto.

2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato

contratti a titolo privato nel biennio precedente. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali egli abbia concluso contratti a titolo privato nel biennio precedente, si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attivita' relative all'esecuzione del contratto. Se il suo ufficio e' coinvolto in queste attivita', dell'astensione informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.

3. Il dipendente che stipula contratti a titolo privato con imprese con cui abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.

4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente competente in materia di affari generali e personale.

Art. 13.
Obblighi connessi alla valutazione dei risultati

1. Il dirigente fornisce all'ufficio interno di controllo tutte le informazioni necessarie ad una piena valutazione dei risultati conseguiti dall'ufficio al quale e' preposto, in relazione agli standard di qualita' e di quantita' dei servizi fissati dall'amministrazione in apposite carte dei diritti dell'utente. L'informazione e' resa con particolare riguardo alle finalita' di parita' di trattamento tra le diverse categorie di utenti, piena informazione sulle modalita' dei servizi e sui livelli di qualita', agevole accesso agli uffici, specie per gli utenti disabili, semplificazione e celerita' delle procedure, osservanza dei termini prescritti per la conclusione delle procedure, sollecita risposta ai reclami, istanze e segnalazioni.

Art. 14.
Aggiornamento del codice

1. Ogni quattro anni, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica provvede, anche sulla scorta dei suggerimenti che provengano dalle singole amministrazioni, dalle organizzazioni sindacali nonche' da associazioni di utenti o consumatori, a modificare e a integrare le disposizioni contenute nel presente decreto. Di tali modifiche e integrazioni si tiene conto, ai sensi degli articoli 50 e 58-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nelle direttive per la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro.

- omissis -

96A4773

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(8651436) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari.
- annuale . . . . L. **385.000**
- semestrale . . . . L. **211.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale
- annuale . . . . L. **72.500**
- semestrale . . . . L. **50.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. **216.000**
- semestrale . . . . L. **120.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali
- annuale . . . . L. **72.000**
- semestrale . . . . L. **49.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni
- annuale . . . . L. **215.500**
- semestrale . . . . L. **118.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali
- annuale . . . . L. **742.000**
- semestrale . . . . L. **410.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. **1.400**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.400**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. **2.750**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.400**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. **134.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. **1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. **87.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. **8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. **1.300.000**
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. **1.500**
per ogni 96 pagine successive	L. **1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. **4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. **360.000**
Abbonamento semestrale	L. **220.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 2 0 0 1 7 6 0 9 6 *

L. 3.000